



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

55/2015
Aprile/12/2015 (*)
Napoli 22 Aprile 2015

Nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 gennaio 2015 che fissa i nuovi contributi dovuti dalle società cooperative relativi alla revisione per il biennio 2015-2016.

Dal 30 marzo, quindi, decorrono i 90 giorni per provvedere al versamento, come previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto.

Come noto, il contributo biennale di revisione a carico delle cooperative è previsto ***dall'articolo 8 del D.lgs. n. 1577/1947*** ed è aggiornato ogni due anni con decreto del Mise.

Ciò premesso, ***i nuovi contributi dovuti dalle società cooperative, relativi alla revisione per il biennio 2015-2016, sono stati definiti dal Ministero dello Sviluppo economico nel D.M. del 20 gennaio 2015, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 30 marzo 2015.***

Da questa data, quindi, decorrono i 90 giorni per provvedere al versamento, come previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto.

Il biennio di vigilanza 2015/2016 sulle società cooperative è iniziato formalmente il 1° gennaio 2015, ed il decreto in esame arriva puntuale ad individuare e determinare ***l'importo dovuto da ciascuna cooperativa in base ai parametri di riferimento previsti.***

Di seguito si analizzerà nel dettaglio questo importante adempimento.

QUALI SONO I PARAMETRI DI RIFERIMENTO?

Il suddetto decreto suddivide, ai fini dell'individuazione e determinazione dell'importo dovuto, le cooperative in 5 fasce sulla base di tre parametri **calcolati alla data del 31/12/2014:**

- **il numero dei soci;**
- **il capitale sottoscritto;**
- **il fatturato.**

A ciascuna fascia corrisponde poi un contributo di importo diverso con un minimo di 280 euro fino ad un massimo di e 2380 euro, come di seguito riportato:

	Fasce e importo	Parametri		
		Numero soci	Capitale	Fatturato
a)	Euro 280,00	Fino a 100	Fino a euro 5.160,00	Fino a euro 75.000,00
b)	Euro 680,00	Da 101 a 500	Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00	Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
c)	Euro 1.350,00	Superiore a 500	Superiore a euro 40.000,00	Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
d)	Euro 1.730,00	Superiore a 500	Superiore a euro 40.000,00	Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
e)	Euro 2.380,00	Superiore a 500	Superiore a euro 40.000,00	Superiore a euro 2.000.000,00

La collocazione in una delle suddette fasce comporta la verifica di tutti i parametri previsti; **qualora però la cooperativa superi anche solo uno dei parametri, il contributo si applica nella misura prevista per la fascia più alta.**

Se, ad esempio, una cooperativa è classificata di prima fascia per numero di soci e capitale sottoscritto e di seconda fascia per il fatturato, verserà il contributo previsto per la seconda fascia.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del Codice Civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice Civile.

I suddetti contributi sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (id: cooperative sociali).

SITUAZIONI PARTICOLARI

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che **deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016** sono tenute al **pagamento del contributo minimo**, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie – l'applicazione delle maggiorazioni di cui al punto precedente.

Il termine del pagamento per ***le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.*** La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contributo di revisione è riscosso esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuto alle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

Il contributo **deve essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale**, per cui per il biennio 2015/2016 **il termine utile per effettuare il versamento è individuato al 29 giugno 2015.**

SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nell'ipotesi in cui la cooperativa versi il contributo *entro un mese* dalla scadenza dovrà pagare:

- ***una sanzione pari al 5% del contributo stesso;***
- ***gli interessi di mora.***

Nel caso in cui il versamento **avvenga oltre un mese dalla scadenza** **la sanzione dovuta sarà pari al 15% del contributo.**

All'uopo, si segnala che maggiori chiarimenti sul regime sanzionatorio possono essere assunti dalla lettura della ***circolare n. 1556830 del 13/02/2003*** dell'allora Ministero attività produttive, consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo ***http://www.sviluppoeconomico.gov.it***

Attenzione

Si coglie l'occasione per segnalare che è stato altresì approvato **il decreto ministeriale 23 febbraio 2015**, il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Dlgs 220/2002, ***consente al Ministero di prevedere, nei confronti delle cooperative, anche delle ispezioni straordinarie.***

Il decreto, non ancora pubblicato in «Gazzetta Ufficiale», disciplina le modalità, i tempi ed i contenuti di queste ispezioni e la modulistica necessaria.

Le ispezioni straordinarie costituiscono il livello superiore e successivo dell'attività di vigilanza e vengono opportunamente richieste in presenza di cooperative con crisi di liquidità che compromettono la continuità aziendale.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC